



Piano di previdenza EXTRAplan della Cassa pensioni BonAssistus

Valido a partire dal 1° gennaio 2024

Sommario

1. Disposizioni generali

- 1.1 Salario assicurato
- 1.2 Accrediti di vecchiaia

2. Finanziamento

- 2.1 Contributi

3. Prestazioni

- 3.1 Prestazioni di vecchiaia
- 3.2 Pensione d'invalidità
- 3.3 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente
- 3.4 Pensione per orfani
- 3.5 Capitale pagabile in caso di morte

4. Disposizioni particolari

- 4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

5. Supplemento

- 5.1 Deduzione di coordinamento
- 5.2 Ammontare dei contributi
- 5.3 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza
- 5.4 Oneri a pagamento

1. Disposizioni generali

1.1 Salario assicurato

1.1.1 *Deduzione di coordinamento*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 4 paragrafo 3)

La deduzione di coordinamento viene definita dall'impresa nel contratto di affiliazione (vedere paragrafo 5.1).

1.2 Accrediti di vecchiaia

1.2.1 *Ammontare degli accrediti di vecchiaia*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 2)

Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa conformemente a quanto specificato nel paragrafo 2.1.1. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	7.00
35 – 44	10.00
45 – 54	15.00
55 – 65	18.00
65 - 70	7.00

L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Una volta raggiunta l'età pensionabile (cfr. art. 6 cpv. 6 e art. 6 cpv. 3 lett. a), si applica l'accredito di vecchiaia per la fascia di età 65 – 70 anni.

1.2.2 *Proseguimento dell'aver di vecchiaia in caso d'invalidità totale*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 4)

Gli accrediti di vecchiaia per il proseguimento dell'aver di vecchiaia in caso d'invalidità totale sono calcolati conformemente a quanto specificato nel paragrafo 1.2.1.

2. Finanziamento

2.1 Contributi

2.1.1 *Ammontare dei contributi*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 6 paragrafo 1)

Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano dei contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta. L'ammontare dei contributi è definito nel paragrafo 5.2.

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello contributivo superiore avviene il 1° gennaio dell'anno successivo, per cui al raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. art. 6 cpv. 6 e art. 6 cpv. 3 lett. a) si applica il livello contributivo relativo alla fascia di età 65 – 70.

In caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato secondo quanto previsto nell'art. 6 paragrafo 6 del Regolamento sulla previdenza, l'assicurato paga anche i contributi dell'impresa sull'ipotetico salario assicurato.

3. Prestazioni

3.1 Prestazioni de vecchiaia

3.1.1 *Ammontare della rendita per figli di pensionati*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 9 paragrafo 6)

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della pensione di vecchiaia percepita.

3.2 Pensione d'invalidità

3.2.1 *Ammontare della pensione d'invalidità totale*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 5)

Al momento del pensionamento, la pensione d'invalidità totale ammonta al 60% del salario assicurato all'insorgere dell'inabilità al lavoro. In caso d'invalidità parziale vale la gradualità specificata nell'art. 10 paragrafo 4 del Regolamento sulla previdenza. Quando è raggiunta l'età di pensionamento, la pensione d'invalidità viene nuovamente fissata ai sensi delle disposizioni dell'art 9 paragrafo 2 del Regolamento sulla previdenza, dipendente dell'avere di vecchiaia disponibile e calcolato al momento del pensionamento e in base al tasso di conversione valido all'età di pensionamento.

3.2.2 *Ammontare della rendita per figli di invalidi*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 7)

La rendita per figli ammonta al 20% della pensione d'invalidità percepita.

3.3 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente

3.3.1 *Ammontare della rendita per coniugi*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 11 paragrafo 2)

La rendita per coniugi ammonta al 60% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.2.1 al momento del decesso.

3.4 Pensione per orfani

3.4.1 *Ammontare della pensione per orfani*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 12 paragrafo 3)

La pensione per orfani ammonta per ciascun orfano al 20% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.2.1 al momento del decesso.

3.5 Capitale pagabile in caso di morte

3.5.1 *Ammontare del capitale pagabile in caso di morte*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 13 paragrafo 2)

Il capitale pagabile in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso o, più precisamente, del pensionamento, detratto il valore in contanti conteggiato secondo i criteri della Cassa pensioni e destinato alle prestazioni a favore dei superstiti (inclusa l'eventuale liquidazione per coniugi), e le prestazioni già fornite.

4. Disposizioni particolari

4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

4.1.1 *Riduzione dell'aver di vecchiaia in caso di prelievo anticipato e costituzione in pegno*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 24 paragrafo 7)

In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale avere di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'aver di vecchiaia del Piano di previdenza NORMALplan.

5. Supplemento

5.1 Deduzione di coordinamento

5.1.1 Possibile deduzione di coordinamento

La deduzione di coordinamento di cui al paragrafo 1.1.1 del piano di previdenza viene definita nei termini seguenti:

- La deduzione di coordinamento corrisponde alla deduzione di coordinamento prevista dalla LPP.
- La deduzione di coordinamento corrisponde alla deduzione di coordinamento prevista dalla LPP. Per gli assicurati occupati a tempo parziale e parzialmente invalidi, la deduzione di coordinamento viene ridotta in funzione del grado di occupazione.
- Non è prevista alcuna deduzione di coordinamento.

5.2 Ammontare dei contributi

5.2.1 Possibile ripartizione dei contributi

Ripartizione dei contributi 50 / 50

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Total	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
25 – 34	3.50	3.50	1.00	1.00	4.50	4.50
35 – 44	5.00	5.00	1.00	1.00	6.00	6.00
45 – 54	7.50	7.50	1.00	1.00	8.50	8.50
55 – 65	9.00	9.00	1.00	1.00	10.00	10.00
65 – 70	3.50	3.50	-	-	3.50	3.50

Ripartizione dei contributi 40 / 60

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Total	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
25 – 34	2.80	4.20	1.00	1.00	3.80	5.20
35 – 44	4.00	6.00	1.00	1.00	5.00	7.00
45 – 54	6.00	9.00	1.00	1.00	7.00	10.00
55 – 65	7.20	10.80	1.00	1.00	8.20	11.80
65 – 70	2.80	4.20	-	-	2.80	4.20

Ripartizione dei contributi 25 / 75

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Total	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
25 – 34	1.75	5.25	1.00	1.00	2.75	6.25
35 – 44	2.50	7.50	1.00	1.00	3.50	8.50
45 – 54	3.75	11.25	1.00	1.00	4.75	12.25
55 – 65	4.50	13.50	1.00	1.00	5.50	14.50
65 - 70	1.75	5.25	-	-	1.75	5.25

5.3 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza

5.3.1 Possibile somma di riscatto

L'ammontare della somma di riscatto supplementare corrisponde tutt'al più all'importo massimo specificato nella seguente tabella, detratto l'avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Età	Massima somma di riscatto possibile in valori percentuali del salario assicurato
25	7.0%
26	14.1%
27	21.4%
28	28.9%
29	36.4%
30	44.2%
31	52.0%
32	60.1%
33	68.3%
34	76.6%
35	88.2%
36	99.9%
37	111.9%
38	124.2%
39	136.7%
40	149.4%
41	162.4%
42	175.6%
43	189.1%
44	202.9%
45	222.0%
46	241.4%
47	261.3%
48	281.5%
49	302.1%
50	323.2%
51	344.6%
52	366.5%
53	388.8%
54	411.6%
55	437.8%
56	464.6%
57	491.9%
58	519.7%
59	548.1%
60	577.1%
61	606.6%
62	636.8%
63	667.5%
64	698.9%
65	730.8%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

Per il conteggio è determinate il salario assicurato al momento del riscatto.

5.4 Oneri a pagamento

5.4.1 *Costi legati all'incasso dei contributi*

Con l'inoltro della domanda di esecuzione, un tasso del 5% sarà dovuto a partire dalla scadenza della fattura dei contributi, conformemente al CO.

Inoltre, le spese seguenti sono addebitate alla società affiliata (escl. spese amministrative come spese di esecuzione e giudiziarie):

• 1° sollecito	CHF	20
• 2° sollecito	CHF	50
• 3° sollecito (raccomandata)	CHF	100
• Domanda di esecuzione	CHF	200
• Domanda di rigetto dell'opposizione	CHF	400
• Ricorso	CHF	800
• Domanda di prosecuzione dell'esecuzione	CHF	200
• Domanda di fallimento	CHF	400

5.4.2 *Costi legati allo scioglimento del contratto di affiliazione*

In relazione allo scioglimento del contratto di affiliazione, all'azienda affiliata vengono addebitati i seguenti costi:

• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (senza liquidazione parziale)	CHF	200
• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (con liquidazione parziale, senza piano di ripartizione individuale)	CHF	400
• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (con liquidazione parziale, con piano di ripartizione individuale)	CHF	600 +pP*

*pP: per persona assicurata, CHF 20 supplementari, ma al massimo CHF 400